Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 2067

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PINZGER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 MARZO 2010

Disposizioni in materia di agricoltura sociale

TIPOGRAFIA DEL SENATO (320)

ONOREVOLI SENATORI. – L'agricoltura si configura con sempre maggiore chiarezza come attività che affianca alla tradizionale funzione di produzione di beni alimentari la capacità di generare servizi connessi, sia orientati al mercato, sia in grado di dare luogo a valori di utilità pubblica di assoluto rilievo. Il ruolo multifunzionale dell'agricoltura è ormai pienamente riconosciuto non solo nel senso comune, ma nei principali strumenti della legislazione comunitaria e nazionale, a cominciare dalla stessa definizione dell'imprenditore agricolo, introdotta nel nostro Paese con l'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Lo sviluppo di molteplici esperienze diffuse sul territorio nazionale sta mettendo in luce un'ulteriore potenzialità multifunzionale dell'attività agricola, in relazione alla sua capacità di generare benefici per fasce vulnerabili della popolazione e dare luogo a servizi innovativi che possono rispondere efficacemente alla crisi dei tradizionali sistemi di assistenza sociale. Queste esperienze affondano le loro radici nella peculiare continuità famiglia-azienda su cui si fonda l'unità produttiva del settore primario, per esaltarne il carattere sociale e proporsi come luogo per l'integrazione nell'agricoltura di pratiche rivolte alla terapia e alla riabilitazione dei diversamente abili, all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale di soggetti svantaggiati, all'offerta di servizi educativi, culturali, di supporto alle famiglie e alle istituzioni didattiche. È ormai consolidato l'interesse degli operatori sociali per le capacità riabilitative dell'attività agricola, non solo nei confronti di soggetti con *handicap* o disturbi nella sfera psichica, che ha condotto alla crescente diffusione di pratiche quali la terapia orticolturale, l'ippoterapia e la «*pet therapy*».

È importante rilevare che l'integrazione di interventi e servizi di natura sociale nell'azienda agricola multifunzionale non ne vanifica le finalità imprenditoriali.

La definizione sintetica di «agricoltura sociale» racchiude pertanto una realtà variegata ed in fase di crescita non solo sul territorio nazionale, con una sperimentazione già presente in altri Paesi membri dell'Unione europea, dove risalta in particolare, per diffusione e consolidamento organizzativo, l'esperienza delle «*green care farms*» olandesi. In Italia il fenomeno si caratterizza tuttora per una forte presenza di soggetti promotori che provengono dal mondo dell'intervento sociale e dal cosiddetto «terzo settore», con particolare riferimento a quella forma di cooperazione sociale nata per promuovere l'integrazione lavorativa di fasce svantaggiate e disciplinata dalla legge 8 novembre 1991, n. 381. Va crescendo negli ultimi anni anche l'impegno degli imprenditori agricoli in questo contesto, sia direttamente che in forma associata con operatori del terzo settore, con particolare riferimento all'esperienza delle «fattorie didattiche» che già costituisce in alcune aree un riferimento significativo per le attività di supporto all'educazione promosse dai comuni e dalle istituzioni scolastiche.

L'agricoltura sociale si è ad oggi sviluppata in assenza di un definito quadro di riferimento legislativo.

Il presente disegno di legge, elaborato con la preziosa collaborazione delle organizzazioni di rappresentanza del settore agricolo Coldiretti, Confederazione italiana agricoltori (CIA), Confagricoltura, Associazione italiana per l'agricoltura biologica (AIAB) e Associazione lavoratori produttori dell'agroalimentare (ALPA), della Rete delle fattorie sociali e di vari esperti provenienti da organizza-

zioni del terzo settore, dalla cooperazione e dal mondo accademico e già presentato nella scorsa legislatura, intende rispondere, nell'attuale quadro delle competenze costituzionali, all'esigenza di accompagnare compiutamente lo sviluppo dell'agricoltura sociale in un percorso coordinato che consenta di coglierne a pieno le potenzialità.

L'articolo 1 individua le finalità della legge e fornisce la definizione di agricoltura sociale. Per quanto concerne le finalità, occorre in primo luogo considerare quanto dispone la formulazione attualmente vigente del titolo V della parte seconda della Costituzione in materia di competenza legislativa dello Stato e delle regioni, che assegna a queste ultime la potestà esclusiva in materia di agricoltura e di assistenza sociale. L'interesse e la competenza ad intervenire in materia con un provvedimento legislativo nazionale sono ricondotte pertanto all'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione, laddove è attribuita esclusivamente allo Stato la «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», legittimando un'azione finalizzata a promuovere un accesso più adeguato e uniforme, anche nelle zone rurali o svantaggiate, ai servizi indispensabili di carattere sociale, socio-sanitario ed educativo che devono essere assicurati ai cittadini e sostenendo in tal senso l'azione delle regioni e degli enti locali. La capillare presenza, anche nelle zone più difficilmente coperte dai servizi tradizionali, rende l'attività agricola, nella sua dimensione multifunzionale, un contesto particolarmente favorevole alla diffusione di questo genere di interventi rivolti alle persone, alle famiglie e alle comunità locali. L'«agricoltura sociale» viene definita, dal comma 2 dell'articolo 1 del presente disegno di legge, come attività svolta dagli imprenditori agricoli o dai soggetti del terzo settore di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (organismi non lucrativi di utilità sociale – ONLUS, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati), anche in associazione fra loro, qualora integrino nell'attività agricola la fornitura di servizi rivolti all'inclusione sociale, al reinserimento lavorativo, all'assistenza e riabilitazione di soggetti svantaggiati, al supporto alla famiglia e alle istituzioni didattiche.

L'articolo 2, nel rispetto delle competenze esclusive delle regioni e degli enti locali in materia di organizzazione della rete dei servizi, individua il termine di sei mesi per consentire eventuali adeguamenti delle disposizioni regionali necessarie a favorire, con l'accreditamento e la definizione delle procedure per l'avvio e il monitoraggio dei servizi, l'inserimento delle attività di agricoltura sociale nella programmazione locale degli interventi.

Con l'articolo 3 si provvede all'istituzione del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura sociale, con una dotazione specifica di 30 milioni di euro all'anno per tre anni, finalizzato a promuovere la sperimentazione e il sostegno a progetti promossi dagli operatori del settore, coerenti con le finalità indicate nell'articolo 1, sulla base degli indirizzi e dei criteri che saranno definiti, per i rispettivi territori, dalle regioni e dalle province autonome. Alla ripartizione dei fondi provvederà il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni, città e autonomie locali, con modalità pertanto analoghe a quanto già previsto per il Fondo nazionale per le politiche sociali.

Nell'articolo 4 si sostanziano gli interventi di sostegno che si ritengono necessari per facilitare lo sviluppo dell'agricoltura sociale, la sua diffusione territoriale e il mercato dei prodotti che ne derivano.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge riconosce e promuove, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni, delle province e dei comuni, il carattere multifunzionale delle attività agricole quale contesto favorevole allo sviluppo di interventi e servizi sociali, sociosanitari ed educativi, allo scopo di facilitare l'accesso adeguato e uniforme sul territorio nazionale, anche nelle zone rurali o svantaggiate, alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunità locali.

2. Ai fini della presente legge si definisce «agricoltura sociale» l'attività svolta dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile o da soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328, anche in forma associata fra loro, qualora integrino nell'attività agricola la fornitura di servizi rivolti all'inclusione sociale ed al reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, all'assistenza e alla riabilitazione delle persone in condizione di disagio, al supporto alla famiglia e alle istituzioni didattiche.

Art. 2.

(Accreditamento degli operatori)

1. Al fine di favorire l'integrazione delle attività di agricoltura sociale nella programmazione della rete locale di interventi e servizi sociali, sociosanitari ed educativi, le regioni e le province autonome, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente

legge, adeguano, qualora necessario, le proprie disposizioni in materia, definendo i requisiti essenziali per l'accreditamento degli operatori dell'agricoltura sociale, le procedure per l'avvio delle attività, per il monitoraggio e la valutazione dei servizi.

Art. 3.

(Istituzione del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura sociale)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura sociale, con dotazione pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, finalizzato alla sperimentazione e al sostegno, sulla base dei criteri definiti dalle regioni e dalle province autonome competenti per territorio, di progetti nel campo dell'agricoltura sociale promossi dagli operatori del settore di cui all'articolo 1, comma 2, con le finalità di cui all'articolo 1, comma 1.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, che viene conseguentemente ridotto, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, per un importo pari a 30 milioni di euro.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, provvede, con proprio decreto, alla ripartizione fra le regioni e le province autonome delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

Art. 4.

(Misure di sostegno)

1. Le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere possono prevedere, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agroalimentari provenienti da operatori dell'agricoltura sociale.

2. Nel disciplinare che regolamenta i mercati agricoli di vendita diretta, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 29 dicembre 2007, i comuni definiscono modalità idonee di presenza e valorizzazione dei prodotti provenienti dall'agricoltura sociale, previa richiesta degli operatori del settore.

3. Gli enti pubblici territoriali e non territoriali prevedono obbligatoriamente criteri di priorità nei procedimenti di assegnazione di terreni demaniali, soggetti al regime dei beni demaniali o a vincolo di uso civico, per favorire l'insediamento e lo sviluppo delle attività di agricoltura sociale.

4. All'articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera *b)*, secondo periodo, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e ad operatori dell'agricoltura sociale accreditati ai sensi delle disposizioni regionali vigenti».

5. L'agevolazione contributiva per l'impiego di persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, è estesa a tutti gli operatori dell'agricoltura sociale, qualora accreditati ai sensi delle disposizioni regionali vigenti.

6. Agli imprenditori agricoli che svolgono attività di agricoltura sociale si applica, limitatamente al periodo di esercizio dei servizi sociali, sociosanitari o educativi autorizzati dagli enti competenti, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di

aiuti di Stato di cui al regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, la riduzione contributiva di cui all'articolo 7, comma 8, della legge 2 agosto 1990, n. 233, fino all'importo massimo di euro 2.500 per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

7. Agli oneri di cui ai commi 5 e 6, valutati in 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-*ter*, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.

Art. 5.

(Istituzione dell'Osservatorio sull'agricoltura sociale)

1. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Osservatorio sull'agricoltura sociale, a cui sono attribuiti i seguenti compiti:

a) monitoraggio ed elaborazione delle informazioni sulla presenza e sullo sviluppo delle attività di agricoltura sociale nel territorio nazionale, anche al fine di facilitare la diffusione delle buone pratiche;

b) raccolta e valutazione coordinata delle ricerche concernenti l'efficacia delle pratiche di agricoltura sociale e loro inserimento nella rete dei servizi territoriali;

c) proposizione di iniziative finalizzate al coordinamento e alla migliore integrazione dell'agricoltura sociale nelle politiche di coesione e di sviluppo rurale, nonché all'adozione di criteri omogenei per l'accreditamento degli operatori;

d) proposizione di azioni di comunicazione e animazione territoriale finalizzate al supporto delle iniziative delle regioni e degli enti locali.

2. L'Osservatorio di cui al comma 1 è composto da:

a) cinque rappresentanti delle amministrazioni dello Stato, nominati rispettivamente dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro della giustizia, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministro della salute;

b) cinque rappresentati delle regioni e delle province autonome, nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

c) cinque rappresentanti delle organizzazioni professionali e di rappresentanza del settore agricolo designati dalle organizzazioni medesime e nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

d) cinque rappresentanti di organizzazioni del terzo settore, nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e individuati nell'ambito degli operatori già attivi sul territorio nel campo dell'agricoltura sociale.

3. L'Osservatorio di cui al comma 1 si avvale, per l'espletamento dei compiti attribuiti, del supporto di un comitato tecnico-scientifico, composto da esperti qualificati nella materia dell'agricoltura sociale.

4. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, all'insediamento dell'Osservatorio di cui al comma 1 e alla definizione delle relative modalità di organizzazione e funzionamento.

€ 1,00